



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2017

Art. 10 (Accordo)

ARTICOLO X

Coproduzioni Cinematografiche Multilaterali

1. Le Parti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche tra produttori italiani e messicani e produttori di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica, purché non in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali. 2. I requisiti volti ad ottenere l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche multilaterali vengono analizzati caso per caso dalle Autorità competenti delle Parti. 3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, la quota minoritaria finanziaria non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e la quota maggioritaria non può essere superiore al 70% (settanta per cento) del costo totale della coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Versione in vigore dal 22 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

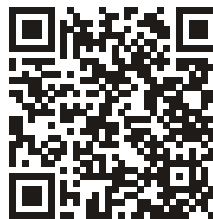
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 166
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-166-2021/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it